



COMUNE DI
PURA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

Contrada Vecchia Cantonale 42, 6984 Pura
Tel. 091 606 21 28 - Fax. 091 606 30 23
info@pura.ch – www.pura.ch

Pura, 25 ottobre 2024

AVVISO

Iniziativa popolare “STOP all’aumento dei dipendenti cantonali”

Si rende noto che presso lo sportello della Cancelleria sono depositati, fino al 13 dicembre 2024, i formulari riguardanti:

- Iniziativa popolare: “STOP all’aumento dei dipendenti cantonali”.

Tali moduli sono disponibili durante gli orari d’apertura dello sportello della Cancelleria;

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì:	09.30-11.45
martedì	13.30-16.30


Cancelleria comunale
(avviso senza firma)

STOP

all'aumento dei dipendenti cantonali

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA

Stop all'aumento dei dipendenti cantonali



Publicata sul Foglio ufficiale n.189 del 02.10.2024

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati l'art. 37 della Costituzione cantonale e gli art. 93 seg. della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), chiedono di:

limitare progressivamente il costo del personale mediante una modifica della legislazione cantonale che:

- fissi un tetto massimo del numero dei dipendenti dell'amministrazione cantonale variabile nel tempo in base alla popolazione residente;
- impedisca che, per raggiungere questo tetto massimo, si riversino compiti ai Comuni o a altri enti;
- riduca di conseguenza il numero di personale impiegato basandosi sul costo medio del personale del Cantone nel caso di esternalizzazione dei servizi.

Il numero dei dipendenti cantonali (esclusi i docenti in senso stretto e il personale di cura dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale), da definire se unità PPA (piano dei posti autorizzati) o ETP (posti equivalenti a tempo pieno), non dovrà superare l'1,3% della popolazione residente in Ticino. Con questo parametro si prevede una riduzione del 10% del personale attuale (circa 580 unità).

L'obiettivo di riduzione del personale dovrà essere raggiunto entro cinque anni dall'adozione dell'iniziativa e successivamente mantenuto. L'obiettivo può essere perseguito, per esempio, mediante la non sostituzione dei partenti totale o parziale e/o altre misure.

I promotori dell'iniziativa sono: Piero Marchesi, Tresa (Rappresentante dei promotori); Gianmaria Frapolli, Capriasca (Presidente del comitato d'iniziativa); Cristina Maderni Lotti, Melide (co-presidente); Gianluca Padlina, Mendrisio (co-presidente); Andrea Gehri, Lugano (co-presidente); Stefano Modenini, Lugano (co-presidente); Luca Albertoni, Lugano; Alessio Allio, Mendrisio; Diego Baratti, Ponte Capriasca; Alain Bühler, Lugano; Andrea Censi, Lugano; Marco Chiesa, Lugano; Paolo Morel, Lugano; Sergio Morisoli, Bellinzona; Asia Ponti, Gambarogno; Lorenzo Quadri, Lugano; Andrea Sanvido, Lugano.

La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata a ritirare questa iniziativa popolare (art. 95 cpv. 1 lett. d LEDP).


Firme di cittadini del **Comune** di:

N.	Cognome	Nome	Data di Nascita	Firma Autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					

Termine per la raccolta delle firme: 09.01.2025

Attestazione: Si attesta che le Firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:



Il Funzionario incaricato:

(firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 96 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna "firma autografa", iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione "per ordine" e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

(art. 95 lett. f. LEDP)

E' punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Questo formulario, anche incompleto, va spedito entro il 13.12.2024 al seguente indirizzo: Comitato d'iniziativa "Stop all'aumento dei dipendenti cantonali", c/o Ticiconsult Sagl, via Ceresio 40, 6963 Pregassona